



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 140

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 31, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24: applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 nei confronti del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e relativa disciplina.

Il giorno **06 Febbraio 2026** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA**

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Premesse normative

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici - la direttiva Uccelli - che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 in seguito alle diverse e sostanziali modifiche a questa apportate all'articolo 9 individua i motivi e le condizioni da rispettare per poter derogare al divieto di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di avifauna non presenti nell'Allegato II della medesima. Quest'ultimo elenca le specie che possono essere oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale dei diversi Paesi.

In provincia di Trento la procedura di attivazione di tali deroghe è disciplinata dall'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, detta anche legge sulla caccia. Le disposizioni di tale articolo vanno integrate con quelle della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Nello specifico l'articolo 19 bis attribuisce alle Regioni e alle province autonome il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe, richiede il rispetto delle finalità degli articoli 1 e 2 e delle finalità e dei criteri dell'articolo 9 della direttiva Uccelli e subordina l'attivazione delle stesse all'assunzione del preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La Giunta provinciale ha ritenuto di adeguarsi al quadro normativo comunitario e nazionale con propria deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284, che detta i criteri generali per l'attivazione delle deroghe in provincia di Trento.

Attivazione delle deroghe

Il cormorano (*Phalacrocorax carbo*) era inizialmente presente in modo sporadico in Trentino, ma sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso la sua presenza diventò più costante e consistente, tanto che a partire dal 1993 iniziarono i monitoraggi, inizialmente solo serali, poi anche diurni, che proseguono tutt'oggi. All'aumento numerico della popolazione di cormorano corrispose un notevole impatto sulle specie ittiche di elevato valore naturalistico, *in primis* sulla trota marmorata. Quest'ultima, con riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - la direttiva Habitat - è inserita nell'allegato II, che elenca le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

La problematica dei danni causati alla fauna ittica fu portata per la prima volta all'attenzione del Comitato faunistico provinciale, ora soppresso, dall'allora Servizio foreste e fauna, nella seduta del 14 febbraio 2005. Il Comitato, quindi, presentò alla Giunta provinciale la proposta di attivare le deroghe ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva Uccelli, ovvero per la protezione della fauna. La Giunta provinciale approvò in via sperimentale la prima disciplina del controllo in deroga del cormorano per il periodo 2005-2006.

Da allora, attraverso l'analisi dei dati dei monitoraggi, è stato documentato il calo della trota marmorata e l'incremento del cormorano, nonostante le numerose attività messe in campo dall'amministrazione provinciale per il miglioramento dell'ambiente di vita del salmonide, dal rilascio dei deflussi minimi vitali (DMV) a valle delle grandi derivazioni, agli interventi di rinaturalizzazione degli alvei. La Giunta provinciale, pertanto, con proprie deliberazioni ha più volte approvato l'applicazione del regime di deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e la relativa disciplina. Dopo la sperimentazione del periodo 2005-2006 si sono susseguite le deliberazioni 17 ottobre 2008, n. 2625 per il periodo 2008-2009, 2 ottobre 2009, n. 2341 per il periodo 2009 - 2010, 1° ottobre 2010, n. 2218 per il successivo quinquennio, 19 ottobre 2015, n. 1781 per il periodo 2015-2020. L'ultimo provvedimento è la deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1670, la cui validità quinquennale è scaduta a marzo 2025.

Conclusosi anche il quinquennio 2020-2025 di attività del controllo, il Servizio faunistico ha redatto

la relazione *Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*.

La relazione delinea lo *status* delle popolazioni di cormorano e di trota marmorata in provincia, riassume le principali attività messe in campo dall'amministrazione provinciale per la tutela e l'incremento delle popolazioni ittiche di questa specie, espone e analizza i dati dei monitoraggi ittici, di quelli del cormorano e delle azioni di controllo attuate nel quinquennio. Infine, dedica l'ultimo capitolo alla proposta di proseguimento del controllo del cormorano, proponendo degli aggiustamenti di carattere tecnico-organizzativo di alcune attività che costituiscono l'ossatura del controllo. Di seguito sono riassunti i punti salienti trattati nella relazione.

I monitoraggi dei cormorani

I censimenti serali sui dormitori, che fino al 2023 si facevano solo nei mesi tra ottobre e aprile compresi, in seguito a ripetute segnalazioni di individui stanziali e di coppie nidificanti sono stati estesi a tutti i mesi dell'anno. I dati ricavati confermano una presenza, in media, di circa **quattrocento individui di cormorano svernanti**, che si alimentano in fiumi e torrenti di fondovalle, ambienti tipici della trota marmorata, e nei laghi presenti lungo il corso degli stessi. A confermare che il controllo non comporta la riduzione della popolazione di cormorano, ma solo l'allontanamento di parte di tale popolazione dagli ambienti favorevoli alla trota marmorata, sono i **censimenti diurni, organizzati nelle due sessioni di febbraio e dicembre**. Essi attestano la tendenza, già emersa nell'ultimo decennio, di una maggior frequentazione delle acque ferme, popolate per lo più da pesci ciprinidi e di altre specie, che non hanno problemi di conservazione come quelle delle acque correnti. Nello specifico i monitoraggi diurni, estesi a tutto il territorio provinciale, hanno confermato che la dispersione dei cormorani dai dormitori per andare ad alimentarsi segue il corso di Adige, Noce, Avisio, Sarca, Chiese, Brenta, e che oltre al lago di Garda, i bacini artificiali di Mollaro e di Santa Giustina formati dal Noce, il lago di Caldonazzo sorgente del Brenta, il lago di Ponte Pià formato dal Sarca, i laghi di Toblino, Santa Massenza e Cavedine poco distanti dal fiume Sarca, il lago di Molveno e il lago di Ledro, sono importanti siti di alimentazione. A questi, generalmente non soggetti a gelate, si aggiungono i laghi di Stramentizzo, Terlago, Madrano, Canzolino, Lases frequentati soprattutto quando sono liberi dai ghiacci. Presso i laghi di Ledro, Stramentizzo, Terlago, Molveno, Mollaro, Ponte Pià, inoltre, **si sono formati nell'ultimo quinquennio dei dormitori, la cui frequentazione è variabile e dipende anche dalle condizioni climatiche**. Benché la frequentazione delle acque correnti abbia mostrato anche nell'ultimo quinquennio una tendenza alla diminuzione a favore delle acque ferme, per quanto non costante, è comunque ancora importante la pressione predatoria a carico delle popolazioni ittiche di fiumi e torrenti di fondovalle.

Le azioni di conservazione a favore della trota marmorata

Altro punto trattato nella relazione riguarda le molteplici azioni per la conservazione e l'incremento della trota marmorata messe in atto dall'amministrazione provinciale, il cui stato di conservazione è motivo di preoccupazione, a differenza di quello delle specie ittiche delle acque ferme.

In particolare già nel 2001 la Carta ittica provinciale aveva evidenziato la forte contrazione numerica della specie e la sua rarefazione a livello territoriale, a causa delle modificazioni dell'habitat di elezione, in conseguenza dell'artificializzazione e della banalizzazione degli alvei fluviali, degli inquinamenti, della riduzione delle portate d'acqua destinate a usi multipli della risorsa idrica.

Per la salvaguardia della trota marmorata e, più in generale, della fauna ittica, l'amministrazione provinciale è intervenuta e continua a intervenire **attraverso il ripristino e la conservazione degli habitat**. Rientrano da decenni nella prassi degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua il ripristino della continuità fluviale, attraverso la realizzazione di rampe di risalita, il rilascio o il recupero della vegetazione ripariale, la modellazione degli alvei secondo morfologie naturaliformi e funzionali al mantenimento di un'ampia variabilità ambientale, comunque compatibile con le

esigenze di sicurezza idraulica. Dal 2023, inoltre, la Giunta provinciale con propria deliberazione del 28 aprile, n. 720, ha stabilito che almeno il tre per cento dello stanziamento annuale per la realizzazione degli stessi sia dedicato agli interventi di miglioramento degli ambiti fluviali che ospitano la trota marmorata, formalizzando e rafforzando gli obiettivi di tutela degli ambienti acquatici e delle specie ittiche che li popolano, con particolare riguardo al salmonide autoctono. In relazione sono riportati i principali interventi attuati dal Servizio bacini montani nel quinquennio 2021-2025.

Sul fronte delle derivazioni, dopo gli accordi del 2000 che avevano previsto il rilascio a valle dei bacini idroelettrici di una portata di rispetto pari a due litri per chilometro quadrato di bacino sotteso, dal primo gennaio 2009 i deflussi minimi vitali sono stati adeguati ai nuovi valori previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, più elevati e commisurati alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua sottesi dalle derivazioni. Anche a seguito dei maggiori rilasci, la qualità dell'acqua è migliorata nel corso degli anni: la realizzazione degli impianti di depurazione, prima in Trentino poi anche in Alto Adige, e l'aumentata attenzione alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, hanno portato a un netto miglioramento dell'Indice biotico esteso (IBE) di tutti i corsi d'acqua.

Infine, con delibera di Giunta provinciale 16 dicembre 2022, n. 2320 è stato approvato il nuovo Piano di tutela delle acque 2022 - 2027, che fa seguito a quello approvato nel 2015. Il piano rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile della risorsa idrica del Trentino, e indica dettagliatamente le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico provinciale.

I piani di gestione della pesca e le indagini genetiche

In seguito all'approvazione dell'aggiornamento della Carta ittica, sono stati predisposti i Piani di gestione della pesca, strumenti attuativi dei principi generali definiti nella stessa e calati nella realtà dei singoli corsi d'acqua, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637. In totale sono stati predisposti centosettantanove piani per le acque correnti e cinquantotto per le acque ferme. Sulla base dello stato reale dei popolamenti ittici, definiti con i monitoraggi, i Piani forniscono indicazioni vincolanti per il ripristino degli stessi in sintonia con le caratteristiche dell'ambiente.

Per garantire la conservazione della trota marmorata la carta ittica ha dettato, nel *Piano speciale per la trota Marmorata*, le strategie e le azioni per la sua conservazione e le misure urgenti da intraprendere per il ripopolamento delle acque libere vocate alla specie. Ad esempio nelle acque rientranti nella Zona della marmorata il Piano prevede che i ripopolamenti si effettuino solo con questa specie, attraverso l'immissione di un numero consigliato di uova embrionate o avannotti per metro quadrato di alveo bagnato. Nei piani sono, inoltre, segnalate le più significative aree di riproduzione. Negli ultimi anni le attività negli impianti ittiogenici hanno dato frutto e a partire dall'anno 2020 le immissioni di trota marmorata sono aumentate in modo considerevole.

Infine, il Servizio faunistico, in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (FEM), ha avviato nel 2023 un progetto di campionamento e di analisi genetica della specie nei principali corsi d'acqua del Trentino. Questo ha permesso di identificare e localizzare le popolazioni di trota marmorata presenti nei diversi bacini idrografici, evidenziandone le differenze genetiche. La caratterizzazione genetica consente di verificare il grado di purezza degli individui e di individuare la linea genetica di ciascun bacino idrografico in modo da ripopolare i corsi d'acqua con individui di trota marmorata riprodotti artificialmente, ma appartenenti alla corrispondente linea genetica.

Gli impianti ittiogenici e le associazioni di pescatori

Per la realizzazione delle azioni pianificate, l'amministrazione provinciale effettuò significativi investimenti destinati alla costruzione e al mantenimento di quattordici impianti ittiogenici per la moltiplicazione delle linee genetiche di trota marmorata locali, quali piscicoltura a ciclo completo,

impianti per le fattrici, avannotterie e incubatoi. Questi impianti sono tutt'ora gestiti dalle associazioni pescatori con il coordinamento e l'assistenza tecnica del Servizio faunistico, nel rispetto del *Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici gestiti dalle Associazioni pescatori per il ripopolamento delle acque libere*, approvato con determinazione del dirigente dell'allora Servizio foreste e fauna 22 dicembre 2006, n. 647. Tutti i bacini idrografici provinciali, quello dell'Adige con gli affluenti Noce e Avisio, il bacino del Po con gli affluenti Sarca e Chiese e quello del Brenta con gli affluenti Cismon e Vanoi, sono serviti da almeno due impianti ittiogenici che consentono una coltivazione a marmorata in maniera diffusa ed omogenea su tutto l'areale della specie. In tali impianti vengono prodotte annualmente più di quattro milioni di uova, che consentono il ripopolamento capillare di tutte le acque a marmorata. Parallelamente alle attività di sostegno alla riproduzione, l'Amministrazione provinciale è intervenuta con misure di protezione, quale ad esempio la limitazione a due catture giornaliere di trota marmorata, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla pesca, da ultimo approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg.

Conclusioni

La relazione dopo aver fatto una panoramica complessiva dello *status* di trota marmorata e cormorano, dopo aver illustrato le diverse attività messe in campo per il controllo dei danni dell'ittiofago alla specie ittica e analizzato criticamente i dati raccolti e i risultati ottenuti, conclude evidenziando la necessità, per la conservazione e l'incremento del salmonide, di proseguire con tutte le azioni sopra brevemente delineate, da quelle di sostegno alla riproduzione a quelle ambientali, la cui valenza ha indubbi effetti di lungo periodo. Tuttavia, sulla ripresa della trota marmorata incidono negativamente ancora i danni provocati dai predatori naturali, il cormorano in particolare.

Proposta di proseguimento del controllo dei danni

Viste le conclusioni a cui giunge la relazione *Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*, il Servizio faunistico propone di proseguire anche con le attività di controllo di tali danni. Lo scopo è sempre quello di ridurre i contingenti dei cormorani nelle aree di presenza della trota marmorata, indirizzandoli verso zone di alimentazione popolate da pesci che non destano preoccupazione di tipo conservazionistico, rafforzando la tendenza già riscontrata nel passato quinquennio.

Sulla scorta delle esperienze attuate, è necessario continuare con le azioni di dissuasione non letale mediante spari a salve o altre fonti sonore. Tuttavia, essendo nota la rapida assuefazione del cormorano alla presenza dell'uomo e alle attività incruente di disturbo, che in breve tempo diventano inefficaci, in determinati contesti le stesse possono essere minimizzate. In tal senso si sono espressi sia ISPRA, sia l'Osservatorio faunistico provinciale, nel loro parere, di cui si riferisce di seguito. Per quanto riguarda la dissuasione letale, sono proposti come nella precedente disciplina, centoventi abbattimenti rafforzativi di cormorano all'anno, distribuiti all'interno delle cinque macro aree individuate dal Servizio faunistico, in cui ricadono i settori di intervento, che coincidono con siti di particolare importanza per la salvaguardia della trota marmorata. Lo scopo è sempre quello di allontanare il cormorano spingendolo ad alimentarsi nei laghi, popolati da pesci che non destano preoccupazione di tipo conservazionistico. Tuttavia, a proposito di questi ultimi, la relazione evidenzia, come già fatto nel passato quinquennio, che in provincia, in alcuni piccoli laghi naturali a ciprinidi, quali carpa, tinca, scardola, alborella, savetta, con abbondanza di luccio e pesce persico, la presenza talvolta consistente dei cormorani può determinare importanti riduzioni della biomassa ittica. Motivo per cui è nuovamente inserita la proposta di effettuare il controllo anche nei laghi naturali di dimensione inferiore ai dieci ettari. La limitata superficie di acqua ferma eventualmente tolta all'alimentazione del cormorano risulta poco significativa rispetto a quella disponibile. Eventuali abbattimenti rafforzativi rientreranno all'interno del numero massimo del contingente concesso. Si propone, inoltre, fermo restando il numero complessivo annuale di centoventi cormorani da abbattere, di demandare al dirigente del Servizio faunistico la possibilità di

ridistribuire gli abbattimenti tra le diverse macro aree sulla base dei dati dei monitoraggi e della realizzazione degli abbattimenti, così come l'attivazione del controllo sui piccoli laghi naturali.

Inoltre, la disciplina di controllo del cormorano per il prossimo quinquennio, contempla alcuni correttivi alle diverse azioni previste dalla stessa, dai monitoraggi agli abbattimenti rafforzativi. Infatti le valutazioni sui risultati delle attività di questi ultimi cinque anni, hanno evidenziato la necessità di aggiornare i metodi di monitoraggio, anche avvalendosi di un'applicazione per la raccolta dei dati, di organizzare gli abbattimenti non per singolo tratto d'acqua, ma per macro aree, in zone facilmente raggiungibili, meno antropizzate e dove tali abbattimenti possono essere fatti dai cacciatori abilitati nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle legge provinciale sulla caccia. Fondamentale è anche raccogliere con facilità tutti i dati e le informazioni utili alla pianificazione del controllo, alla sua rendicontazione e alla valutazione del suo contributo, insieme a tutte le altre azioni, alla salvaguardia della trota marmorata. Un'altra novità introdotta rispetto alla precedente disciplina è l'anticipo di quindici giorni del periodo del controllo, il cui inizio è previsto per la metà di settembre.

Pertanto la citata relazione *Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*, come previsto dall'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che integra il primo, è stata sottoposta ai pareri dell'Osservatorio faunistico provinciale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nella seduta del 29 dicembre 2025, l'Osservatorio si è pronunciato a favore della disciplina proposta, esprimendo alcune considerazioni sulla stessa. Innanzitutto ha evidenziato che il problema principale è rappresentato dal soggetto attuatore, ovvero i cacciatori abilitati, che evidentemente non hanno particolare interesse a svolgere l'attività di controllo. Oltre a suggerire di abilitare nuovi cacciatori, ha evidenziato l'utilità di un confronto diretto tra associazioni pescatori e cacciatori, per individuare di comune accordo una soluzione che stimoli la collaborazione dei cacciatori. Ha suggerito anche di verificare la possibilità di dare loro un incentivo, portando l'esempio positivo di quanto messo in pratica per il controllo della nutria. Inoltre ha concordato sulla limitata efficacia degli interventi di dissuasione incruenti, anche a fronte di uno sforzo elevato e ha indicato l'abbattimento quale unico intervento diretto che può sortire qualche risultato. Infine, ha evidenziato l'importanza dell'esame dei contenuti stomacali, previsto anche dalla precedente disciplina e analogamente inserito in quella che si propone per il prossimo quinquennio.

ISPRA ha risposto alla richiesta di parere inviata dal Servizio faunistico il 24 dicembre 2025, con nota del 16 gennaio 2026. L'Istituto ha innanzitutto riconosciuto l'elevato livello di completezza e di dettaglio dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione allegata al nuovo piano, che ha consentito di valutare compiutamente l'ampiezza delle attività poste in essere e l'impegno complessivamente profuso dalla Provincia a favore della conservazione e della fruizione degli ambienti e della fauna acquatica, e ha valutato favorevolmente tutte le azioni intraprese dall'amministrazione provinciale per il miglioramento della qualità delle acque e per la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con finalità alieutica. Sottolineando l'importanza di perseverare in queste attività e richiamando le indicazioni già fornite nel parere rilasciato nel 2020, ovvero il divieto di immissione di specie alloctone nei tratti fluviali interessati e l'impiego esclusivo di munizionamento atossico privo di piombo, ha espresso parere favorevole all'attuazione del nuovo piano quinquennale.

Si propone, quindi, di rinnovare nei confronti del cormorano il regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, integrato dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La disciplina di deroga proposta rispetta i criteri per l'applicazione del citato articolo 31, comma 4, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 15 febbraio 2008, n. 284. Riguardo agli elementi richiesti dal comma 3 di tali criteri, si specifica quanto segue:

1. Specie che può essere catturata o abbattuta in applicazione delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva.

Si fa riferimento unicamente al cormorano (*Phalacrocorax carbo*). Si tratta, infatti, di una specie ad ampia distribuzione, gregaria, caratterizzata da una rapida evoluzione numerica positiva, che non è inserita nell'elenco delle specie cacciabili sia a livello nazionale, articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia provinciale, articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 ed è assente dall'allegato II della direttiva 2009/147/CE, comprendente le specie cacciabili con riferimento ai singoli stati membri.

2. Specifiche motivazioni riguardo alle finalità che giustificano le deroghe nei casi previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

Risulta fondamentale per il recupero delle popolazioni di trota marmorata, oltre agli interventi di ripristino ambientale e di miglioramento qualitativo delle acque, operare anche nei confronti dei predatori naturali di detta specie, la cui presenza interferisce negativamente sulla dinamica delle popolazioni e rappresenta un ostacolo alla loro ripresa, al fine di porre in essere un'adeguata azione di tutela a completamento dei progetti di conservazione e reintroduzione in esecuzione.

3. Specifiche motivazioni riguardo all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

Allo stato attuale non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per perseguire lo scopo illustrato, tenuto conto delle caratteristiche etologiche della specie e in particolare della sua gregarità, della scarsa efficacia dei sistemi di disturbo basati esclusivamente su mezzi meccanici, acustici o di altra natura ampiamente rilevata nel corso degli anni.

4. Obiettivi concreti perseguiti.

La disciplina proposta mira all'allontanamento del cormorano dai siti da tutelare perché popolati dalla trota marmorata, specie ittica di pregio e compresa nell'allegato II della direttiva Habitat, allo scopo di prevenire e limitare localmente i danni a suo carico. Prevede interventi di dissuasione non letale durante la fase di alimentazione diurna, attraverso colpi di fucile a salve o altri mezzi ritenuti efficaci, consentendo, inoltre, il prelievo di un contingente massimo annuale di centoventi cormorani, quindi un numero limitato e definito di esemplari, in condizioni rigorosamente controllate, con mezzi selettivi, diretti a rafforzare l'azione di disturbo e di dissuasione nella fase di alimentazione.

5. I mezzi di abbattimento

Per quanto concerne i mezzi utilizzabili, volendo assicurare forme selettive di prelievo ed escludere catture o abbattimenti di massa, si prescrive il fucile con canne ad anima liscia di calibro non superiore a 12 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo al quale rinvia l'articolo 25 della legge 9 dicembre 1991, n. 24. Le munizioni utilizzate sono esclusivamente quelle atossiche, prive di piombo.

L'azione di disturbo, invece, sarà attuata mediante utilizzo di fucili a salve o altre fonti sonore, alla sola presenza di esemplari di cormorano.

6. Circostanze di luogo e di tempo.

I dati dei monitoraggi, condotti dal personale forestale, in provincia di Trento sui dormitori e nelle aree di alimentazione evidenziano che la specie è localizzata, principalmente, nei seguenti tratti di pregio ittico, distinti per corpo idrico, con problemi di impatto delle popolazioni di cormorano sulla trota marmorata. Sono stati selezionati specifici settori all'interno delle cinque macro aree individuate.

I siti elencati sono quelli ritenuti fondamentali per la trota marmorata: essi comprendono gran parte di fiumi e torrenti di fondovalle, con esclusione dei tratti che si trovano oltre il raggio d'azione, finora verificato, del cormorano.

CORSO D'ACQUA	SETTORE
Fiume Adige	Val d'Adige (dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza con il rio Cavallo) Vallagarina (dalla confluenza del rio Cavallo al confine con provincia di Verona)
Avisio	Valle di Cembra Valle di Fiemme
Fersina - Brenta	Trento Alta Valsugana Bassa Valsugana
Fiume Noce	Piana Rotaliana Val di Non Val di Sole
Sarca - Chiese	Val Rendena Giudicarie Basso Sarca
	Val Daone Val del Chiese

In tali aree, pertanto, con esclusione delle zone protette, si intende attivare il sistema delle deroghe in oggetto fino al 15 marzo 2031, nel periodo compreso dalla metà di settembre alla metà di marzo, tutti i giorni della settimana, a esclusione del martedì e del venerdì, nell'orario compreso fra l'alba e il tramonto. Nell'ambito dei tratti specifici, il controllo dovrà concentrarsi nelle zone maggiormente sensibili, ovvero quelle riproduttive, nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata e in febbraio, mese in cui i dati di monitoraggio evidenziano un picco di presenza.

7. Condizioni di rischio per le specie oggetto di deroga, nonché per le altre specie.

Attraverso prelievi di quantità definite e limitate, da un lato non si incide significativamente sui livelli di conservazione del cormorano, che comunque è specie ampiamente diffusa, consentendo un locale intervento di salvaguardia della trota marmorata, dall'altro si assicura il mantenimento di un prelievo contenuto in termini quantitativi e controllato sulla base di una rigorosa disciplina, al solo scopo di rafforzare l'attività di disturbo.

Poiché l'iniziativa sarà attuata prima dell'inizio dell'attività riproduttiva e, comunque, con esclusione delle acque ferme, essa non comporta interferenze con fasi biologiche delicate per altre specie faunistiche. Inoltre, ogni azione di dissuasione o abbattimento avverrà solo in

presenza di cormorani posati sull'acqua o in evidente attività di pesca, al di fuori delle aree a qualunque titolo protette.

8. Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo.

Si propone un numero annuo massimo di centoventi esemplari da prelevare nel periodo compreso tra la metà di settembre e la metà di marzo di ogni anno fino al 15 marzo 2031. Si propone inoltre un numero massimo di capi da prelevare stagionalmente per ciascuna macro area, individuato sulla base dei dati di monitoraggio e degli abbattimenti effettuati nel precedente quinquennio. La distribuzione del numero di abbattimenti per singola macro area potrà essere rideterminata con provvedimento del dirigente del Servizio faunistico, sulla base delle presenze riscontrate con i monitoraggi e della sensibilità del sito in relazione alla trota marmorata.

Per quanto concerne le condizioni e le modalità del prelievo, proprio in relazione all'erraticità che caratterizza le popolazioni della specie in questione, gli interventi di prelievo potranno essere esercitati sia in forma vagante sia da appostamento, unicamente nei settori delle macro aree indicati. Non si ritiene, invece, di autorizzare in via generale l'uso di strumentazioni o di impianti particolari di cattura, tenuto anche conto della scarsa selettività specifica dei medesimi in relazione all'esigenza primaria di tutela del patrimonio faunistico. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima direttiva 2009/147/CE.

9. I controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa.

Trattandosi di attività eccezionale, si ritiene opportuno introdurre l'obbligo della preventiva denuncia di uscita da comunicare al personale di vigilanza secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento adottate annualmente dalla Giunta provinciale. Tutto ciò in considerazione del fatto che, in tal modo, anche alla luce dell'esperienza acquisita nel corso delle passate stagioni, si hanno ampie garanzie che l'intervento previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, si svolga secondo una rigorosa regolamentazione delle attività e dei comportamenti, entro canoni sperimentati e in grado di assicurare un giusto equilibrio e un contemperamento dell'obiettivo preminente della conservazione della fauna. Al fine di assicurare adeguati livelli di controllo e monitoraggio dei prelievi, si ritiene di prevedere che, a fine giornata, le persone abilitate al controllo comunicano alla Stazione forestale territorialmente competente il numero degli abbattimenti, specificando per ognuno l'ora e la località, con il maggior grado di precisione possibile. Tutti gli esemplari di cormorano abbattuti sono possibilmente recuperati e vanno consegnati al personale di vigilanza, che successivamente organizza la consegna all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede di Trento, che effettuerà le indagini dei contenuti stomacali. Ciò, evidentemente, consente anche di avere a disposizione dei dati per valutare l'efficacia degli interventi e la loro compatibilità con le esigenze di conservazione.

Infine, l'attività di prelievo rafforzativo del disturbo sarà condotta nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, che trovano applicazione anche per il controllore, ad eccezione del divieto di cui al comma 1, lettera i), ovvero cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve.

10. I soggetti incaricati al prelievo in deroga.

Tenuto anche conto dello scarso interesse della componente venatoria nei confronti di interventi simili, si ritiene possibile il coinvolgimento del personale di vigilanza, purché

munito di valida licenza di porto di fucile a uso caccia, valutando anche l'eventualità di dare un incentivo ai cacciatori abilitati, traendo spunto dall'esempio positivo della nutria.

Pertanto, per le motivazioni rappresentate, si propone, per l'approvazione, la disciplina di controllo in deroga descritta e specificata nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si propone, infine, di prevedere che il Servizio faunistico possa adottare, ove necessario, ulteriori misure operative di dettaglio, a completamento della disciplina sopra esposta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 31, comma 4;
 - vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare l'articolo 19 bis (Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE);
 - vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettere a);
 - vista la propria deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284 (Criteri generali per l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della Legge provinciale 09 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), relativo al sistema delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva n. 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
 - vista la relazione del Servizio faunistico *Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE protocollata il 23 gennaio 2026 con il n. 61713*;
 - visto il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale espresso nella seduta del 29 dicembre 2025;
 - visto il parere favorevole dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale espresso con nota protocollata il 16 gennaio 2026 con il n. 31685;
 - visti tutti gli altri atti citati in premessa;
 - udita la relazione, considerate e condivise le proposte e le motivazioni tecniche ivi formulate;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare applicazione per le motivazioni esposte in premessa, all'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e di approvare la disciplina relativa al controllo in deroga del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) specificata nell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la disciplina riportata nell'allegato si applica nei periodi compresi tra ottobre e marzo, con validità fino al 15 marzo 2031, alla cui scadenza sarà predisposta una valutazione

complessiva dell'efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di conservazione della trota marmorata;

3. di demandare alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica, l'adozione, ove necessario, di ulteriori misure operative di dettaglio, a completamento eventuale della disciplina sopra esposta, nonché, entro il limite annuo massimo di centoventi capi:
 - la ridefinizione periodica degli abbattimenti per macro area;
 - l'individuazione dei laghi, di dimensione massima di dieci ettari, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere anche al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina del controllo del cormorano.

**Il Vice Presidente
Achille Spinelli**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE
Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CORMORANO

1 - Premessa

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - direttiva Uccelli - all'articolo 9 individua i motivi e le condizioni da rispettare per poter derogare al divieto di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di avifauna non elencati nell'Allegato II della medesima.

La procedura di attivazione di tali deroghe è disciplinata in provincia di Trento dall'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, detta anche legge sulla caccia. Le disposizioni di detto articolo vanno integrate con quelle della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Nello specifico l'articolo 19 bis della legge nazionale attribuisce alle regioni e alle province autonome il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe, richiede il rispetto delle finalità degli articoli 1 e 2 e delle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva Uccelli e subordina l'attivazione delle stesse all'assunzione del preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La Giunta provinciale ha ritenuto di adeguarsi al quadro normativo comunitario e nazionale con propria deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284, che detta i criteri per l'attivazione delle deroghe in provincia di Trento.

Pertanto, in applicazione del citato articolo 31, comma 4, della legge provinciale sulla caccia, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta provinciale 15 febbraio 2008, n. 284, si attua nei confronti del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva Uccelli. L'attività di controllo ha lo scopo di dissuadere gli individui della specie dalla frequentazione dei corsi d'acqua di particolare importanza per la trota marmorata, allontanandoli dagli stessi con metodi non letali e operando un prelievo rafforzativo, limitato in termini numerici e in condizioni rigorosamente controllate. Vanno sempre rispettati i criteri e principi etici e vanno in ogni caso evitate sofferenze agli animali.

2 - Criteri generali

L'azione di disturbo e il prelievo rafforzativo sono attuati a partire da gennaio 2026 e fino al 15 marzo 2031, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, nei periodi compresi tra il 15 settembre e il 15 marzo; queste due date sono anticipate al 14 settembre e al 14 marzo qualora cadano di martedì o venerdì.

Il controllo dovrà concentrarsi principalmente nelle zone di maggior pregio per la trota marmorata. Le azioni di controllo sono raccomandate sia nei mesi di novembre e dicembre, che coincidono con il periodo riproduttivo del salmonide, sia in febbraio quando i dati dei monitoraggi evidenziano una maggior presenza del cormorano.

Sono esclusi dal controllo i laghi naturali, fatto salvo quelli individuati alla lettera b) del successivo punto 8, i bacini e i laghi artificiali e le aree protette presenti nei tratti specifici. L'eventuale controllo nell'ambito di aree protette dovrà essere preventivamente sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Le persone autorizzate alle attività di dissuasione, sia non letale sia letale, osservano tutte le norme comportamentali atte a garantire la sicurezza pubblica. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, che trovano applicazione anche per il controllore, ad eccezione del divieto di cui al comma 1, lettera i), ovvero cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve.

In Tabella 1 sono riportate le cinque macro aree e i relativi settori al cui interno attuare le attività di controllo e il contingente annuale di cormorani che è possibile abbattere per ogni macro area.

MACRO AREA	SETTORE	ABBATTIMENTI CONSENTITI
Fiume Adige	Val d'Adige (dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza con il rio Cavallo)	30
	Vallagarina (dalla confluenza del rio Cavallo al confine con provincia di Verona)	
Avisio	Valle di Cembra Valle di Fiemme	10
Fersina - Brenta	Trento Alta Valsugana Bassa Valsugana	7
Fiume Noce	Piana Rotaliana Val di Non Val di Sole	28
Sarca - Chiese	Val Rendena Giudicarie Basso Sarca	45
	Val Daone Val del Chiese	
TOTALE ABBATTIMENTI ANNUALI CONSENTITI		120

Tabella 1: Tratti dei principali corsi d'acqua interessati dalle azioni di disturbo e dal prelievo rafforzativo e relativi capi di cormorano assegnati.

3 - Dissuasione non letale

Nelle aree indicate in Tabella 1, l'azione di dissuasione non letale può essere svolta:

- durante la fase di alimentazione diurna, dal sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati nel documento delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia *Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili* approvato annualmente con deliberazione di Giunta provinciale;

- b) sia in forma vagante sia da appostamento;
- c) mediante esplosione di colpi di fucile a salve o altri mezzi di dissuasione sonora, alla sola presenza di esemplari di cormorano posati sull'acqua o in evidente attività di pesca;
- d) previa denuncia di uscita, da effettuarsi sul modello predisposto dal Servizio faunistico, secondo le modalità previste nel documento delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia *Disposizioni varie* approvato annualmente con deliberazione di Giunta provinciale.

4 - Dissuasione letale

Nelle aree indicate in Tabella 1 il prelievo rafforzativo può essere esercitato:

- a) nel rispetto del limite massimo complessivo di centoventi capi a stagione;
- b) nel rispetto del contingente stagionale indicato per macro area in Tabella 1, salvo le modifiche previste al punto 8;
- c) utilizzando esclusivamente munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo;
- d) durante la fase di alimentazione diurna, con i cormorani in volo, a riposo o in evidente attività di pesca, dal sorgere del sole fino al tramonto;
- e) sia in forma vagante sia da appostamento;
- f) previa denuncia di uscita, da effettuarsi sul modello predisposto dal Servizio faunistico, secondo le modalità previste nel documento delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia *Disposizioni varie* approvato annualmente con deliberazione di Giunta provinciale;
- g) utilizzando il fucile con canne ad anima liscia di calibro non superiore a 12 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1992, n. 157.

5 - Rendicontazione degli abbattimenti e consegna dei capi

Le persone abilitate al controllo comunicano alla Stazione forestale territorialmente competente il numero degli abbattimenti, specificando per ognuno l'ora e la località, quest'ultima con il maggior grado di precisione possibile.

Tutti i capi di cormorano abbattuti vanno, quando possibile, recuperati e consegnati al personale di vigilanza, che successivamente organizza la consegna all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede di Trento, che effettuerà le indagini dei contenuti stomacali.

6 - Abilitazione alle attività di controllo

L'attività di controllo può essere esercitata dai cacciatori, ovvero dalle persone in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 della legge provinciale sulla caccia e richiamati al successivo punto 7, e dal personale di vigilanza, purché munito di valida licenza di porto di fucile a uso caccia.

I cacciatori devono aver acquisito specifica abilitazione mediante la partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Servizio faunistico, che può avvalersi a tale fine dell'Accademia ambiente foreste e fauna del Trentino.

L'accesso al corso è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del permesso annuale di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva di caccia;
- b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;

- c) non essere incorso, negli ultimi tre anni di esercizio dell'attività venatoria in Provincia di Trento, nelle trasgressioni, accertate con provvedimento definitivo, previste dai seguenti articoli di legge:
- c.1) legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1;
 - c.2) legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
 - c.3) legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d).

7 - Revoca dell'abilitazione

Il Servizio faunistico revoca l'abilitazione al controllo del cormorano a definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo:

- a) nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
- c) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg, lettere a), c) e d);
- d) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cormorano;
- e) al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.

Il controllore, a cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per acquisirla nuovamente per un periodo minimo di tre anni. La revoca dell'abilitazione è esclusa nei casi di autodenuncia, intendendosi per autodenuncia la comunicazione tempestiva della violazione commessa da parte del trasgressore al personale di vigilanza.

8 - Altre disposizioni

Il Servizio faunistico adotta, ove necessario, ulteriori prescrizioni e misure operative di dettaglio per l'esercizio del controllo. In particolare il dirigente del Servizio faunistico, con propria determinazione, fermo restando il numero complessivo annuo dei cormorani da abbattere:

- a) può modificare, con riferimento alla Tabella 1, il contingente di cormorani da abbattere per macro area;
- b) individua i laghi, di dimensione massima di 10 ha, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano, con la sola dissuasione o con dissuasione e abbattimento;
- c) può adottare, ove necessario, ulteriori misure operative di dettaglio, a completamento della presente disciplina.